



**ASAPS**

Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale

www.asaps.it - sede@asaps.it

Giurisprudenza di Merito  
**GIUDICE DI PACE DI NAPOLI**  
Sentenza 3 settembre 2014, n.

**Opposizioni – Opposizione a cartella esattoriale – Termini – Osservanza – Conseguenze.**

*E' inammissibile l'azione proposta, avverso la cartella di pagamento quando si assume la mancata notifica degli atti prodromici, con atto di citazione ma non proposta nei termini e nelle forme previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. (G.d.P. di Napoli, 3 settembre 2014, n. 30889) (Massima redazionale)*

oooooooooooooooooooooooo

**SENTENZA N° 30889 DEL 03.09.14**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Napoli, 1° sez. civile, nella persona del giudice L. dr. S., ha pronunciato la seguente sentenza, riservata all'udienza del 21 luglio 2014, nella causa iscritta al n° **36 376/2014** di R.G.

TRA

**D'A. A. -(omissis)-**, nato a Napoli il giorno 06.03.1948, ivi residente alla Via Carbonara n° 20 ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via M. Cervantes n° 55/27 presso il proprio studio e procuratore di se stesso, unitamente all'avv. Stefano d'Angelo, con procura a margine del ricorso;

*Attore*

CONTRO

**EQUITALIA Sud S.p.A.- iva n° 11210661002**, Agente della Riscossione della Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla Via Bracco n° 20;

*contumace Convenuta*

CONTRO

**ROMA Capitale –c.f.: 02438750586** -Dipartimento risorse Economiche- in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Roma alla Via Ostiense n° 131/L;

*contumace Convenuto*

Oggetto: Opposizione a cartella esattoriale ex art. 615 c.p.c..

Conclusioni: come da atto di citazione e verbale di causa.

**Svolgimento del processo**



# ASAPS

Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale

www.asaps.it - sede@asaps.it

Con atto di citazione notificato il giorno 07 marzo 2014 l'attore **D'A. A.** conveniva in giudizio **Equitalia Sud S.p.A.**, - Agente della Riscossione della Provincia di Napoli e **ROMA Capitale** – Dipartimento risorse Economiche- in persona del legale rapp.te p.t., proponendo opposizione avverso la cartella esattoriale:

= n° **071 2013 00975117 20** per € 1.455,35 con ente creditore: **ROMA Capitale** – Dipartimento risorse Economiche- in persona del legale rapp.te p.t. ;

ed esponeva che:

- 1= tale importo era afferente a presunte sanzioni amministrative ex legge 689/81;
- 2= la cartella si riferiva a titoli di pagamento mai notificati all'istante;
- 3= il credito portato dalla cartella esattoriale risultava essersi inesorabilmente prescritto;

e concludeva che:

- doveva essere dichiarata la nullità e la illegittimità della cartella;
- il convenuto doveva essere condannato alle spese di lite.

NON si costituivano nè la **Equitalia Sud S.p.A.** nè la **ROMA Capitale** – Dipartimento risorse Economiche- in persona del legale rapp.te p.t.

La causa senza alcuna istruttoria di merito, su richiesta della parte costituita, all'udienza del 21 luglio 2014, precisate le conclusioni, veniva assegnata a sentenza.

### Motivi della decisione

Giova, prima di ogni cosa, precisare:

**A** --che si rileva che la cartella di pagamento è afferente a sanzioni amministrative di cui alla legge 689/81 per violazione alle norme del Codice della Strada;

**B** --che l'Ente creditore che aveva emesso il ruolo è **ROMA Capitale** – Dipartimento risorse Economiche;

**C** --che la cartella di pagamento trae origine da verbale di contravvenzione al C.d.S.;

**D** --che per la opposizione alla cartella la Suprema Corte con sentenza n° 21 793 del 22 ottobre 2010 ha precisato che :”.. *Avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l'opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione; in tal caso, però, l'opposizione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di trenta giorni previsto dalla norma citata.*”

Tale principio dell'obbligo della opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n° 689 era già stato sancito dalle sentenze nn° 3035 del 15 febbraio 2005, 19667 del 10 ottobre 2005 e 12 393 del 25 maggio 2006 che dettano :” *In tema di opposizione alla cartella esattoriale fondata sulla mancata notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, il rito da seguire non è quello previsto dagli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. per l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, ma, in quanto l'opposizione è volta a recuperare, a livello di cartella esattoriale, il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, il procedimento deve svolgersi nelle forme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che prevede, tra l'altro, la lettura del dispositivo in udienza, a pena di nullità della sentenza*”. Ed ancora con la recente sentenza n° 6565 del 14 marzo 2013



# ASAPS

Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale

[www.asaps.it](http://www.asaps.it) - [sede@asaps.it](mailto:sede@asaps.it)

veniva precisato *“Questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass. n. 9180 del 2006) che avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, allorchè sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;*

*b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorchè si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli art. 615 c.p.c. e ss., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981 (confronta anche Cass. n. 21793 del 2010).”*

L'istante dichiara che la cartella esattoriale era stata notificata in data **12 febbraio 2014**, mentre l'opposizione è stata notificata in data **07 marzo 2014**, ed il ricorso è stato depositato in Cancelleria solo il **10 giugno 2014** e cioè oltre i termini dalla data di notifica della cartella di pagamento.

La opposizione alla cartella esattoriale [e quindi anche all'estratto di ruolo, ovvero alla lettera di sollecito], può anche **avvenire con citazione, ma tale atto deve essere depositato entro giorni 60 [oggi gg. 30 ex legge 29.07.2010 n°120], quando si invoca la mancata notifica del verbale presupposto.** Infatti la Corte di Cass., con sentenza n° 10127 del 02 agosto 2000 ha statuito che *“L'opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 della legge n. 689 del 1991 va proposta con ricorso da depositarsi nella cancelleria del giudice adito entro il termine perentorio ivi fissato. Ove tale opposizione sia proposta con citazione, il relativo atto è idoneo alla tempestiva instaurazione del giudizio solo se depositato nel rispetto dell'indicato termine, non essendo sufficiente la mera notificazione nel termine stesso.”*[conformi Cass. n° 5468 del 29.02.2008, n° 8014 del 02.04.2009 e n° 797 del 15.01.2013]. Inoltre la Cass. con sentenza del 14 settembre 2012 n° 15479 ha statuito che :” *Costituisce, infatti, orientamento consolidato di questa Corte, pienamente condiviso da questo Collegio, il principio secondo cui in relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l'opposizione L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 22, allorchè la parte assuma che tali atti sono i primi attraverso i quali essa è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale in quanto sia mancata la notifica dell'ordinanza ingiunzione (Cass. 18-7-2005 n. 15149, Cass. 13-3-2007 n. 5871), come appunto nella fattispecie.”*

Tanto precisato nel caso de quo, si rileva che :

1= l'istante assume che il verbale di accertamento non gli era stato notificato;

2= l'istante assume che si è formata la prescrizione o decadenza del diritto a riscuotere.

Alla luce di quanto sopra questo giudicante, aderendo alle determinazioni della Corte di Cassazione, ritiene di dover dichiarare inammissibile l'azione proposta, avverso la cartella di pagamento quando si assume la mancata notifica degli atti prodromici, con atto di citazione ma non proposta nei termini e nelle forme previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.



# ASAPS

Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale

[www.asaps.it](http://www.asaps.it) - [sede@asaps.it](mailto:sede@asaps.it)

---

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa da **D'A. A. -(omissis)-**

- contro

**EQUITALIA Sud S.p.A.- iva n° 11210661002**, in persona del legale rappresentante p.t. –

e contro

**ROMA Capitale –c.f.: 02438750586** – Dipartimento risorse Economiche- in persona del legale rapp.te p.t.  
come in narrativa, così provvede :

- a)-dichiara inammissibile la domanda proposta avverso la cartella esattoriale :  
= n° **071 2013 00975117 20** per € 1.455,35 con ente creditore: **ROMA Capitale** – Dipartimento risorse Economiche- in persona del legale rapp.te p.t. ;
- b)– dichiara di non doversi disporre per le spese stante la contumacia delle parti convenute;
- c)-dispone trasmettersi il dispositivo della presente alla **ROMA Capitale** – Dipartimento risorse Economiche- in persona del legale rapp.te p.t.
- d)–dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Napoli, 21 luglio 2014

Il Giudice di Pace  
(*omissis*)